



Il Commissario Straordinario

art. 5 del DL 32/2026 pubblicato nella G.U. n. 58 del 1 marzo 2026

ORDINANZA N. 2

Raddoppio della linea Codogno-Mantova

Fase 2: Raddoppio tratta Codogno-Piadena

**Opere di soppressione del Passaggio a Livello (PL) in Comune di Acquanegra e
conseguente realizzazione di viabilità sostitutiva (NV10)**

(CUP J84H17000930009)

PROGETTO DEFINITIVO

**Approvazione del progetto ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto-legge 18
aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55
e s.m.i.**

- Visto il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito con modificazioni nella legge 14 giugno 2019, n. 55 e s.m.i. (DL 32/2019), ed in particolare l'art. 4, comma 1, che prevede l'individuazione, mediante decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, degli interventi infrastrutturali caratterizzati da un elevato grado di complessità progettuale, da una particolare difficoltà esecutiva o attuativa, da complessità delle procedure tecnico-amministrative ovvero che comportano un rilevante impatto sul tessuto socio-economico a livello nazionale, regionale o locale e la contestuale nomina di Commissari straordinari per la realizzazione degli interventi medesimi;
- Visto l'art. 4, comma 2, del sopra citato DL 32/2019 e s.m.i., il quale stabilisce che “... *L'approvazione dei progetti da parte dei Commissari straordinari, d'intesa con i Presidenti delle regioni territorialmente competenti, sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela ambientale, per i quali i termini dei relativi procedimenti sono dimezzati, e per quelli relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici, per i quali il termine di adozione dell'autorizzazione, parere, visto e nulla osta è fissato nella misura massima di sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta, decorso il quale, ove l'autorità competente non si sia pronunciata, detti atti si intendono*

rilasciati. L'autorità competente può altresì chiedere chiarimenti o elementi integrativi di giudizio; in tal caso il termine di cui al precedente periodo è sospeso fino al ricevimento della documentazione richiesta e, a partire dall'acquisizione della medesima documentazione, per un periodo massimo di trenta giorni, decorso il quale i chiarimenti o gli elementi integrativi si intendono comunque acquisiti con esito positivo. Ove sorga l'esigenza di procedere ad accertamenti di natura tecnica, l'autorità competente ne dà preventiva comunicazione al Commissario straordinario e il termine di sessanta giorni di cui al presente comma è sospeso, fino all'acquisizione delle risultanze degli accertamenti e, comunque, per un periodo massimo di trenta giorni, decorsi i quali si procede comunque all'iter autorizzativo...”;

- Visto il D.P.C.M. del 16 aprile 2021, pubblicato nel sito web del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili (oggi Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) il 4 giugno 2021 e notificato con nota del Capo di Gabinetto del medesimo Ministero in pari data, ha individuato nell'allegato elenco 1 allo stesso decreto, ai sensi dell'art. 4, comma 1 del DL 32/2019 e s.m.i., il “*Raddoppio Codogno-Cremona-Mantova*”;
- Visto l'art. 2 del sopra citato D.P.C.M., con il quale è stata nominata l'Ing. Chiara De Gregorio, Dirigente di RFI S.p.A., Commissaria straordinaria per gli interventi infrastrutturali individuati dall'art. 1 del medesimo decreto;
- Visto l'art. 5 del decreto – legge dell'11 marzo 2026 n. 32 (DL 32/2026), che dispone il subentro dell'Amministratore Delegato di RFI, con i medesimi compiti, funzioni e poteri, ai Commissari straordinari nominati ai sensi dell'art. 4 del DL 32/2019 e s.m.i.;
- Vista la C.O.p. n. 415/RFI del 25 marzo 2026, RFI S.p.A. ha emesso la Procedura Operativa Direzionale, che ha la finalità di disciplinare ruoli, responsabilità e modalità attuative per assicurare il corretto svolgimento, nell'ambito degli interventi infrastrutturali di competenza di RFI, dell'iter di approvazione dei Progetti affidati alla gestione dei Commissari Straordinari cui sono attribuiti i poteri di cui all'art. 4 del DL 32/2019;
- Vista l'Ordinanza n. 4 del 21 dicembre 2022, con la quale l'allora Commissaria straordinaria ha approvato il Progetto Definitivo della “*1^ Fase funzionale – Raddoppio tratta Piadena – Mantova*”, d'intesa con il Presidente della Regione Lombardia, così come previsto dall'art. 4, comma 2 del DL 32/2019, convertito con modificazioni in L. 55/2019 e s.m.i., sostituendo, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per l'avvio dei lavori, con l'esclusione della viabilità NV24-IV24, per ottemperare alla prescrizione n. 3 del parere paesaggistico reso dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Cremona, Lodi e Mantova (prot. 9766-P del 12 ottobre 2022) e alla prescrizione n. 3 del parere tecnico istruttorio (prot. 35619-P del 3 ottobre 2022) del MIC, allegato al Decreto MASE – MIC di compatibilità ambientale n. 377 del 6 dicembre 2022.
- Vista l'Ordinanza n. 6 del 24 luglio 2025, con la quale l'allora Commissaria straordinaria ha approvato il PD della “*Soppressione del passaggio a livello e realizzazione viabilità sostitutiva*

- (NV24) in Comune di Bozzolo”, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, comma 2, del DL 32/2019 convertito, con modificazioni, dalla legge 55/2019 e s.m.i., dell’art. 53-bis, comma 1-bis, del DL 77/2021, convertito con modificazioni, dalla L. 108/2021 e s.m.i. e degli artt. 10 e 12 del DPR 327/2001 e s.m.i.;
- Vista l’Ordinanza n. 7 del 2 settembre 2025, l’allora Commissaria straordinaria ha dato avvio all’iter autorizzativo, ai fini dell’approvazione del progetto definitivo delle “Opere anticipate di soppressione del Passaggio a Livello (PL) in Comune di Acquaneгра e conseguente realizzazione di viabilità sostitutiva (NV10)”, ai sensi del combinato disposto dell’art. 44, comma 1-*quater*, del DL 77/2021 e dell’art. 4, comma 2, del DL 32/2019, convertito, con modificazioni, dalla L. 55/2019 e s.m.i.;
 - Vista la nota prot. RFI.DIN.DINO.MIB\PEC\P\2025\19 del 10 settembre 2025, con la quale il Referente di Progetto di RFI, in conformità a quanto disposto nella sopra indicata Ordinanza n. 7/2025, ha trasmesso il progetto definitivo dell’intervento in argomento a tutte le Amministrazioni/Enti gestori dei servizi interferiti ai fini dell’espressione del parere di competenza, secondo quanto riportato nella Tabella “A” di ricognizione dei vincoli, nella quale è indicata per ciascuna Amministrazione/Ente la normativa di riferimento in relazione alla valutazione e/o determinazione da assumere da parte degli stessi entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione del progetto stesso, decorso il quale le stesse si intendono acquisite con esito positivo, come indicato all’art. 2 della medesima Ordinanza n. 7/2025;
 - Vista la nota prot. RFI-AD.CO.CR.MA\PEC\P\2026\3 del 6 marzo 2026, con la quale la Commissaria straordinaria ha trasmesso al Presidente della Regione Lombardia la relazione conclusiva sull’iter autorizzativo, predisposta dalle competenti strutture di RFI, sugli esiti del procedimento autorizzativo avviato dalla Commissaria con la sopra richiamata Ordinanza n. 7/2025, ai fini dell’approvazione del progetto definitivo dell’intervento in argomento e con la quale si attesta il recepimento di tutte le prescrizioni di cui al parere della Regione Lombardia prot. 9985 del 14 novembre 2025;
 - Vista la nota prot. A1.2026.0286544 del 27 marzo 2026, con la quale il Presidente della Regione Lombardia ha espresso parere favorevole all’Intesa ai sensi dell’art. 4, comma 2, del D.L. 32/2019 per realizzazione della viabilità sostitutiva denominata “NV10” in comune di Acquaneгра Cremonese;
 - Visto che il progetto in esame fa parte del più ampio intervento di “Raddoppio Codogno-Cremona-Mantova 1^ fase”, inserito nel Contratto di Programma RFI-MIT 2022-2026, in Parte Investimenti, Tabella A “Portafoglio Investimenti in Corso e Programmatici”, subtabella A05 – “Programmi prioritari ferrovie - Valorizzazione delle reti regionali”, nell’ambito del quale trova copertura finanziaria;
 - Vista la Relazione istruttoria di RFI trasmessa al Commissario straordinario dalla Responsabile della Direzione Investimenti Area Nord-Ovest di RFI per consentire allo

stesso l'approvazione del progetto definitivo indicato in epigrafe.

PRESO ATTO CHE:

delle risultanze dell'istruttoria trasmessa dalla Responsabile della Direzione Investimenti Area Nord Ovest di RFI S.p.A., comprensiva dei seguenti allegati:

- *Allegato 1* - Istruttoria pubblicizzazione Espropri, procedimento di partecipazione delle ditte interessate ai sensi degli artt. 11 e 16 del DPR 327/2001 e s.m.i. (cod. elaborato NM3T 00 D 40 IS AQ.00.0 0 001 A);
- *Allegato 2* - Quadro sinottico in forma tabellare con l'esame delle prescrizioni pervenute nell'ambito dell'iter autorizzativo;

e in particolare, che:

1.

Sotto l'aspetto procedurale:

Profilo della tutela Archeologica:

In riferimento all'esecuzione di Indagini Archeologiche nell'ambito della progettazione definitiva del raddoppio della tratta Codogno-Piadena per l'opera anticipata NV10, la Società Italferr SpA (oggi FS Engineering), in qualità di soggetto tecnico, con nota prot. DGPT.AGPN.PMNMI.0010854.23.U del 24 gennaio 2023 ha comunicato alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio (SABAP) per le province di Cremona, Lodi e Mantova la conclusione delle indagini archeologiche preventive, relativamente alla nuova viabilità NV 10 previste in ottemperanza alle prescrizioni contenute nella nota SABAP LO-CR-MN prot. n. 8124 del 7 novembre 2018, così come approvate dalla SABAP con nota prot. 3854 del 21 aprile 2022. Con la medesima nota è stata altresì trasmessa la documentazione tecnico-scientifica definitiva necessaria ai fini del rilascio del parere di competenza da parte della SABAP.

La SABAP, con nota 11531-P del 23 ottobre 2024, trasmesso il proprio parere con prescrizioni, comunicando altresì che *“poiché i saggi prescritti, ubicati in corrispondenza della nuova viabilità e di alcune segnalazioni di rischio, non hanno messo in evidenza la presenza di strutture né di stratigrafia complessa o particolarmente delicata, non si richiedono varianti progettuali in quelle aree. (...) Tuttavia si sottolinea che le segnalazioni di rischio depositate presso questo archivio sia per il tratto di Pizzighettone (area dei vicini laghetti di pesca sportiva) sia per Grumello Cremonese, (campo immediatamente a nord della ferrovia) sono collegabili alla presenza di necropoli e quindi non sempre individuabili tramite verifiche puntuali. Pertanto si ribadisce quanto già anticipato nella nota prot. 8124 del 7 novembre 2018, vale a dire che, per il potenziale rischio archeologico ravvisato lungo tutto il tracciato, con particolare attenzione ai due siti sopra indicati, si richiede che tutte le operazioni di scavo previste nei*

tratti non indagati dai sondaggi per la realizzazione delle viabilità in oggetto, comprese le aree di accantieramento e le piste di transito dei mezzi, a partire dallo scotico, siano effettuate con l'assistenza di una ditta specializzata in ricerche archeologiche (...)".

2.

In attuazione dell'art. 4, comma 2, del DL 32/2019 e s.m.i., nell'ambito dell'iter autorizzativo avviato dalla Commissaria straordinaria pro-tempore con Ordinanza n. 7/2025 ai fini dell'approvazione del progetto definitivo "*Opere anticipate di soppressione del Passaggio a Livello (PL) in Comune di Acquanegra e conseguente realizzazione di viabilità sostitutiva (NV10)*", si sono espressi le seguenti Amministrazioni ed Enti gestori di opere interferite con provvedimenti e atti acquisiti dalle competenti strutture di RFI:

Amministrazioni Statali, Regione ed Enti Locali:

- il **Ministero della Difesa, Comando Militare Esercito Lombardia – Stato Maggiore Ufficio Personale, Logistico e Servitù Militari**, con nota prot. M_D AEB5789 REG2025 0028560 10 novembre 2025, ha espresso il Nulla Osta alla realizzazione dell'opera in oggetto, "*purché i lavori siano eseguiti in modo conforme alla documentazione presentata*";

- la **Regione Lombardia - Direzione Generale Infrastrutture e Opere Pubbliche Infrastrutture Ferroviarie e Opere Pubbliche Rete Ferroviaria e Metropolitana**, con nota prot. 9985 del 14 novembre 2025, ha trasmesso il parere di Regione Lombardia, "*(...) predisposto nell'ambito del Gruppo di Lavoro interdirezionale regionale attivato con nota prot. n. S1.2025.8035 del 24 settembre 2025 per l'istruttoria del progetto in esame. Il parere regionale è favorevole a condizione che siano recepite le prescrizioni ivi contenute.*". Al riguardo, con la nota prot. RFI-AD.CO.CR.MA\PEC\P\2026\3 del 6 marzo 2026, con la quale la Commissaria straordinaria ha trasmesso al Presidente della Regione Lombardia la relazione conclusiva sull'iter autorizzativo, è stato dato atto delle modalità di recepimento delle prescrizioni di cui al parere della Regione Lombardia;

- il **Presidente della Regione Lombardia**, con nota prot. A1.2026.0286544 del 27 marzo 2026, ha espresso parere favorevole all'Intesa ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.L. 32/2019 per realizzazione della viabilità sostitutiva denominata "NV10" in comune di Acquanegra Cremonese;

- Il **Sindaco del Comune di Acquanegra Cremonese**, con nota prot. 3336 del 4 novembre 2025, ha trasmesso le proprie osservazioni sul progetto. Al riguardo, RFI, con nota prot. RFI.DIN.DINO.MIB\PEC\P\2026\67 del 12 febbraio 2026, ha comunicato all'Amministrazione comunale l'esito della valutazione sulle osservazioni presentate in riferimento al progetto in argomento. In particolare, con la suddetta nota, RFI ha dettagliato puntualmente quali tra le osservazioni avanzate dal Comune potevano essere

accolte e quali invece non risultavano accoglibili, specificando le ragioni che ne impediscono il recepimento.

DISPONE

1. ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 2, del DL 32/2019 e s.m.i., dell'art. 53-*bis*, comma 1-*bis*, del DL 77/2021 e s.m.i. e degli artt. 10 e 12 del DPR 327/2001 e s.m.i., è approvato, il progetto definitivo (PD) delle “*Opere anticipate di soppressione del Passaggio a Livello (PL) in Comune di Acquanegra e conseguente realizzazione di viabilità sostitutiva (NV10)*”, con le prescrizioni di cui al successivo punto 3;
2. l'approvazione di cui al punto 1: *(i)* determina il perfezionamento, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, dell'intesa Stato - Regione Lombardia sulla localizzazione dell'opera, come richiamata nel parere della Regione Lombardia prot. 9985 del 14 novembre 2025 e nella successiva nota prot. A1.2026.0286544 del 27 marzo 2026 del Presidente della Regione Lombardia; *(ii)* ha effetto di variante degli strumenti urbanistici vigenti e comporta l'assoggettamento delle aree interessate dal progetto a vincolo preordinato all'esproprio, ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. n. 327/2001; *(iii)* determina la dichiarazione di pubblica utilità delle opere previste dal progetto definitivo, ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. n. 327/2001; *(iv)* tiene luogo dei pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari ai fini della localizzazione dell'opera, della conformità urbanistica dell'intervento, della risoluzione delle interferenze e delle relative opere mitigatrici e compensative; *(v)* comprende tutti i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto, recandone l'indicazione esplicita;
3. le prescrizioni ritenute accoglibili, cui è subordinata l'approvazione del progetto definitivo delle opere di cui al precedente punto 1, sono quelle riportate in allegato alla presente Ordinanza - Allegato 1 “*Prescrizioni e raccomandazioni?*”;
4. RFI S.p.A. provvederà ad assicurare, per conto del Commissario straordinario, la conservazione dei documenti componenti il progetto definitivo di cui al precedente punto 1;
5. RFI S.p.A., in sede di approvazione tecnica della progettazione esecutiva, provvederà alla verifica del recepimento delle prescrizioni che, ai sensi del precedente punto 1 debbono essere recepite in tale fase;
6. la presente Ordinanza non verrà trasmessa alla Corte dei Conti, in accordo a quanto espresso dalla stessa Corte con nota n. 19102 del 19 maggio 2015 circa l'insussistenza dei presupposti normativi per il controllo di legittimità sulle Ordinanze del Commissario;

7. RFI S.p.A. è incaricata di trasmettere la presente Ordinanza alle Amministrazioni e agli Enti interessati dal procedimento per l'approvazione del progetto avviato con Ordinanza n. 7 del 2 settembre 2025.

La presente Ordinanza è pubblicata nelle pagine del sito internet del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti "*Osserva Canteri*" e di FS Italiane dedicate all'opera commissariata.

Il Commissario straordinario
Aldo Isi